

AVV. MARCO MINISTERI

Via Roma, 95 - Rieti - 03016 -
Tel: 0934921388 - Fax: 09341936021
E-Mail: studiolegale@avvocatoministeri.com
P.E.C.: marco.ministeri@avvocaticl.legalmail.it

TRIBUNALE DI GELA

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art. 700 cpc

**Con istanza per la determinazione delle modalità della
notificazione ex art. 151 cpc**

Per il **sig. PAOLO PUGLISI**, nato a Milano il 05.01.1986, c.f. PGLPLA86A05F205Q e residente in Rieti (CL), in Corso Sicilia snc, rappresentato e difeso dall'avv. **Marco Ministeri** (MNS MRC 82S09 B429W) del Foro di Caltanissetta, presso il cui studio sito in Rieti (CL) alla Via Roma n. 95, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137, 170 e 176 c.p.c. vengano effettuate a mezzo posta elettronica all'indirizzo marco.ministeri@avvocaticl.legalmail.it ovvero a mezzo fax al numero 09341936021.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione -MI-**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia Ufficio VI – Ambito Territoriale Di Caltanissetta ed Enna**, C.F. 92037830855, Via Nino Martoglio n. 1, 93100 Caltanissetta, usp.cl-en@istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente



E NEI CONFRONTI

dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Via Pitagora 41 – Gela -, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

NONCHÉ,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta Ed Enna, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per triennio 2021-23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 - i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Sommario

IN BREVE	3
FATTO	4
a. A. s. 2019/2020 l'attribuzione della supplenza attraverso la MAD.....	5
b. Le comunicazioni.....	5
c. A.s. 2020/2021 chiamata del ricorrente dalle graduatorie di 3 ^a fascia	6
DIRITTO	9
1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.....	9
2. BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE	9
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORMATIVA SULLE SUPPLENZE	10
a. La normativa.....	12
b. eccesso di potere - travisamento dei fatti e degli atti amministrativi	13
4. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI AI FINI ECONOMICI E GIURIDICI	14
a. Sulla corretta attribuzione del punteggio.	16
b. Il risarcimento danni per l'a.s. 2019/2020	17
5. SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI LA TUTELA D'URGENZA - DOMANDA CAUTELARE EX ARTT. 669 bis, 669 sexies E 700 c.p.c.	18



a. Sul <i>fumus boni juris</i>	18
b. sul <i>periculum in mora</i>	18
ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE Art.669 sexies co.2 cpc20	
CONCLUSIONI.....	21
IN VIA CAUTELARE	21
CONCLUSIONI NEL MERITO	23
IN VIA ISTRUTTORIA.....	25
ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.	26
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.	26

IN BREVE

Il ricorrente è risultato validamente inserito nelle graduatorie d'istituto di 3° fascia personale ATA dell'**Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana"** di Gela per il triennio 2017/20, di cui all'art. 7 del D.M. n° 640/2017, con il punteggio di 6,2 nella graduatoria di assistente tecnico.

Nonostante ciò, l'ISS "E. Majorana" di Gela, per l'anno scolastico 2019/2020 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per **Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche** – attingendo dalla graduatoria delle messe a disposizione – MAD - con un soggetto diverso dal ricorrente e, ovviamente, non inserito nelle graduatorie di 3° fascia.

A riprova dell'idoneità e del possesso dei requisiti tecnici e giuridici che avrebbero legittimato l'attribuzione dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2019/2020 al ricorrente, si riporta la successiva chiamata pervenuta allo stesso, giusta convocazione Prot. N. 10228 del 04/12/2020, per l'attribuzione della supplenza per l'anno scolastico **2020/2021** proprio con riferimento al profilo di Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche – avvenuta questa volta scorrendo le graduatorie d'istituto del triennio 2017/20.

La mancata convocazione per la supplenza e per la stipula del contratto con l'**Iss "E. Majorana"** di Gela per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche - per l'anno scolastico **2019/2020** ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica del sig. Paolo Puglisi.



L'evidente pregiudizio derivato al ricorrente è da inquadrare nella mancata valutazione del servizio non prestato per causa imputabile al MI e nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio che avrebbe avuto diritto di prestare.

Dall'illegittimità della condotta deriva al ricorrente una duplice lesione che potrebbe determinare due distinti profili risarcitori:

- sotto l'aspetto retributivo e contributivo, stante il mancato conferimento dell'incarico cui, invece, avrebbe avuto diritto ed in ragione del quale ha perso irrimediabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti;
- sotto l'aspetto del punteggio, atteso che il mancato conferimento dell'incarico cui il Sig. Puglisi aveva diritto ha determinato l'impossibilità di accumulare il punteggio utile al fine dell'imminente rinnovo delle graduatorie.

Ma v'è di più, il soggetto che ha ottenuto la supplenza presso l'Iss "E. Majorana" di Gela per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche - per l'anno scolastico 2019/2020 attraverso la MAD, ha in ragione di tale incarico maturato un ingiusto vantaggio in termini di punteggio sul ricorrente.

Ed invero, il sig. Ferracane Alex ha legittimamente chiesto l'inserimento nella graduatoria di Istituto di terza fascia dell'Iss "E. Majorana" di Gela, valida per triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 - ed in tale contesto, con riferimento al profilo professionale di Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche, lo stesso si troverà meglio posizionato in graduatoria in ragione del solo servizio prestato mediante la chiamata MAD per l'anno 2019/2020.

FATTO

1. Il Sig. Paolo Puglisi in data 23/06/2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per personale ATA per il triennio 2017/20, di cui all'art. 7 del D.M. n° 640/2017;
2. A seguito di detta domanda, al sig. Puglisi, sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 6,20 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 6,20 per la graduatoria di assistente tecnico ed il punteggio di 6,20 per quella di collaboratore scolastico;
3. L'esponente, quindi, veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per il triennio 2017/20 delle istituzioni scolastiche indicate nella domanda, tra le quali risultava l'I.S.S. **"E. Majorana"** ([Doc. 02](#));



4. In ragione della sopra indicata istanza, il ricorrente è risultato validamente inserito nelle graduatorie d'istituto di 3° fascia personale ATA dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela con il punteggio di 6,2 nella graduatoria di assistente tecnico ([Doc. 03](#), [Doc. 04](#));

a. A. s. 2019/2020 l'attribuzione della supplenza
attraverso la MAD

5. L'Istituto sopra indicato, per l'anno scolastico 2019/2020, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche - attraverso le messe a disposizione – **MAD** ([Doc. 05](#));
6. L'attribuzione dell'incarico di cui al punto precedente risulta avvenuta con la disposizione di cui al protocollo n. 0007717 del 21/10/2019, con cui l'**Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana"** di Gela ha individuato come soggetti potenzialmente idonei i sig.ri Ferracane Alex e Gianni Michele, i quali NON risultano inseriti nella Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA CLIS00600B ([Doc. 05](#), [Doc. 02](#));
7. In data 28/10/2019, in ragione di quanto sopra, l'**Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana"** di Gela stipulava con il sig. **Ferracane Alex** un contratto di lavoro a tempo determinato per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche - **per l'anno scolastico 2019/2020** ([Doc. 06](#));
8. In rapporto all'assunzione in parola il sig. Paolo Puglisi non è stato preso in considerazione nonostante lo stesso fosse in possesso dei requisiti tecnici richiesti, assolutamente idoneo alla mansione e validamente iscritto nella Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA CLIS00600B quale assistente tecnico ([Doc. 03](#), [Doc. 04](#));

b. Le comunicazioni

9. Nell'attribuzione dell'incarico non è stata tenuta in debita considerazione l'indicazione contenuta nella nota trasmessa all'Istituto dall'ambito territoriale di Caltanissetta con



prot. N. 12915 del 11.10.2019, per mezzo della quale veniva comunicato alla Dirigente dell'I.S.S. **"E. Majorana"** che *"la graduatoria permanente di 1^a fascia e la graduatoria ad esaurimento 2^a fascia del personale ATA del profilo di Assistente Tecnico – Area AR03 – AR07 – AR26 della provincia di Caltanissetta sono esaurite; La S.V. pertanto potrà conferire le nomine che detto ufficio non può coprire per mancanza di candidati, **attingendo dalle graduatorie d'Istituto 3^a fascia delle relative aree**. ([Doc. 07](#))*

10. L'ISS **"E. Majorana"** di Gela non ha dato luogo alla elaborazione ed al relativo scorrimento della graduatoria d'istituto per l'area professionale AR03, **per l'anno scolastico 2019/2020**, in relazione alla quale il ricorrente sarebbe risultato assolutamente qualificato;
11. L'ISS **"E. Majorana"** di Gela per l'anno scolastico 2019/2020 ha quindi impropriamente deciso di attribuire l'incarico di **Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche** - attraverso le messe a disposizione – **MAD**;

c. A.s. 2020/2021 chiamata del ricorrente dalle
graduatorie di 3^a fascia

12. Per l'anno scolastico 2020/2021, sempre nell'ambito del triennio 2017/20 di cui al D.M. n° 640/2017 l'ISS **"E. Majorana"** di Gela per attribuire l'incarico di "Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche" scorre (questa volta correttamente) la graduatoria di 3^a fascia ([Doc. 08](#));
13. In data 10 ottobre 2020, il ricorrente riceve dall'ISS "E. Majorana" di Gela la convocazione Prot. N. 7892, per l'attribuzione della supplenza per l'anno scolastico 2020/2021 con riferimento al profilo di Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche ([Doc. 09](#));
14. La suddetta convocazione non determinerà alcun conferimento di incarico per nessuno dei soggetti chiamati ed infatti viene poi seguita da quella che effettivamente rileverà che solo il Puglisi era in possesso dei requisiti di idoneità utili al conferimento ed all'accettazione della supplenza sul profilo professionale A03;



15. In data 4 dicembre 2020, il ricorrente riceve dall'ISS **"E. Majorana"** di Gela la convocazione Prot. N. 10228, per l'attribuzione della supplenza per l'anno scolastico 2020/2021 con riferimento al profilo di Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche quale unico soggetto presente nella graduatoria di disponibilità ([Doc. 21](#));
16. Quanto sopra a riprova dell'idoneità e del possesso dei requisiti tecnici e giuridici che avrebbero legittimato l'attribuzione dell'incarico di supplenza al sig. Puglisi anche per l'anno scolastico 2019/2020 con riferimento al medesimo profilo, per il quale invece si è ingiustificatamente deciso di chiamare per MAD;
17. Ed in effetti per l'anno scolastico 2020/2021 il sig. Puglisi ha accettato la supplenza di cui alla convocazione Prot. N. 10228 del 04/12/2020 dall'ISS **"E. Majorana"** di Gela stipulando ed onorando un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2021 ([Doc. 21](#));
18. Giova specificare che gli altri due soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di 3^a fascia per il profilo A03, nell'anno scolastico 2019/2020 risultavano non in possesso dei titoli idonei all'attribuzione dell'incarico di assistente tecnico per il profilo professionale A03 e, comunque, assegnatari di altri incarichi annuali:
- GIUSEPPE SPERA dal 01/09/2019 collaboratore scolastico di ruolo ([Doc. 22](#));
 - ROBERTO CARFI era docente presso lo stesso ISS **"E. Majorana"** già dal **20/09/2019** ([Doc. 20](#), [Doc. 23](#));
- e pertanto incompatibili¹ con l'assunzione dell'incarico di supplenza in parola, in merito al quale non si sarebbe potuto formalizzare con questi ultimi alcun contratto di assunzione;
19. Con PEC del 05.07.2021 trasmessa all'ISS **"E. Majorana"** per il tramite del proprio legale, il ricorrente chiedeva:

¹ "Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 13 giugno 2007 (c.d. "Regolamento supplenti"): "fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, **purché non svolte in contemporaneità**".

Sulla base di tale norma è pertanto possibile essere assunti nel profilo di ATA e in quello di DOCENTE nel medesimo anno scolastico **purché ciò non avvenga in contemporanea**.

Analogamente l'art. 4 comma 3 del DM 430/2000 (c.d. "Regolamento per le supplenze ATA") prevede che:

Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, **purché non svolti in contemporaneità**."

Pertanto, non è possibile ottenere il completamento fra diversi profili (ATA e Docenti). Per quanto riguarda gli ATA, si richiama inoltre l'attenzione sull'art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Non è quindi consentito il completamento orario fra profili differenti (Collaboratore Scolastico, Assistente tecnico, Assistente Amministrativo, ecc.).



- i **motivi** per cui non è stato convocato per l'assegnazione dell'incarico in parola;
- l'immediata sospensione e/o la revoca, anche in autotutela, di eventuali atti e provvedimenti che risultino in contrasto e lesivi della posizione del diritto dello stesso;
- l'attribuzione del punteggio per l'a.s. 2019/2020 (con riferimento all'assegnazione dell'incarico di supplenza di cui al Vostro protocollo n. 0007717 del 21/10/2019) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine nella quantificazione prevista dalla legge;

procedeva inoltre a presentare formale richiesta di accesso agli atti ([Doc. 15](#));

20. In data 05.07.2021 l'ISS "E. Majorana" riscontrava la nota di cui al punto precedente specificando che ([Doc. 16](#)):

3) 3.1)

La graduatoria di istituto III fascia personale ATA anno scolastico 2019-2020 resa disponibile per l'Istituto a sistema SIDI è stata elaborata sulla base dei profili professionali per i quali sono stati determinati, dall'USR-Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, per l'Istituto, i posti in organico

Nell'anno scolastico 2019-2020 nell'ambito della graduatoria di istituto III fascia personale ATA, la graduatoria per Assistente Tecnico AR03 Costruzioni Navali e Tecnologie Metalmeccaniche non è stata elaborata non essendo stati concessi posti su tale profilo professionale, per come risulta dalla Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA a.s. 2019/2020 di cui ha richiesto accesso agli atti.

L'Istituto ha quindi dovuto operare utilizzando la graduatoria MAD nella quale il Puglisi non era inserito non avendo presentato domanda, e conseguentemente non è stato convocato.

21. La risposta dell'ISS "E. Majorana" appare *ictu oculi* un estremo, quanto disperato, tentativo di sgravare di responsabilità l'Istituto – ponendo le colpe su altri – ma conferma indirettamente che qualcosa non è andato come avrebbe dovuto ([Doc. 18](#));

22. Con PEC del 12.07.2021 l'ISS "E. Majorana" procedeva a trasmettere parte della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti ([Doc. 17](#));

23. In data 17.04.2021 il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3^a fascia di altri 30 istituti per il triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 ([Doc. 01](#));



Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che, in tema di graduatorie del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite n. 16756/2014).

Sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice monocratico del lavoro, trattandosi di controversia inerente all'impiego pubblico privatizzato (artt. 2 e 63, d.lgs. n. 165/2001, T.U. sul pubblico impiego).

Pertanto, in questa ipotesi, secondo il superiore insegnamento, la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

2. BREVI CENNI IN ORDINE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. Citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il



concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato e, dall'altra, preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORMATIVA SULLE SUPPLENZE

La ricostruzione operata *supra* nella parte in "[fatto](#)", con riproposizione effettiva ed integrale dei fatti di causa e con l'allegazione della documentazione a supporto, rende palese, senza alcun tema di smentita, l'evidente ed assoluta violazione della disciplina che regola l'attribuzione degli incarichi di supplenza, avvenuta per nell'anno 2019/20 nell'ISS "**E. Majorana**" di Gela ai danni dell'odierno ricorrente.

La chiamata attraverso MAD di un aspirante supplente non inserito nelle graduatorie di 3^a fascia, per il profilo Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche – risulta in aperta ed evidente violazione di ogni principio e normativa vigenti ed applicabili in *subjecta materia*.

Prima di proseguire con la disamina delle singole norme violate (V. infra al [punto 3.a](#)), par d'uopo, preliminarmente, delineare i contorni di alcuni passaggi che avrebbero dovuto indurre l'istituto ad evitare di procedere alla chiamata attraverso MAD.

Giova innanzitutto richiamare la nota dell'ambito territoriale di Caltanissetta n. 12915 del 11.10.2019, per mezzo della quale veniva comunicato alla dirigente dell'I.S.S. "**E. Majorana**" che *"la graduatoria permanente di 1^a fascia e la graduatoria ad esaurimento 2^a fascia del personale ATA del profilo di Assistente Tecnico – Area AR03 – AR07 – AR26 della provincia di Caltanissetta sono esaurite; La S.V. pertanto potrà conferire le nomine che detto ufficio non può coprire per mancanza di candidati, **attingendo dalle graduatorie d'Istituto 3^a fascia delle relative aree** ([Doc. 07](#))*.



Risulta esplicito, quanto corretto, il precetto contenuto nella nota *de qua* che, in stretta osservanza della disciplina sull'attribuzione delle supplenze (infra al [punto 3.a](#)), autorizza ad attingere **dalle graduatorie d'Istituto 3 ^ fascia delle relative aree.**

Nonostante l'espressa indicazione formulata dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta, l'I.S.S. "E. Majorana" con la disposizione al protocollo n. 0007717 del 21/10/2019² decide comunque di procedere all'assunzione di n. 1 Assistente Tecnico part – time per n. 18 ore settimanali area AR03, attingendo dalle disponibilità MAD.

La chiamata per MAD, per come indicato nella stesso documento, viene fondata su una insensata ed illegittima considerazione: *“non sono presenti graduatorie di istituto per la predetta area professionale”* ([Doc. 05](#)).

L'assunto sopra virgolettato, che a dire della dirigenza dell'I.S.S. "E. Majorana" avrebbe legittimato l'attribuzione della supplenza attraverso MAD, risulta in realtà una palese violazione dei doveri imposti all'istituto ed è lesivo di ogni principio o disposizione che regola la precedenza nella scelta degli aspiranti supplenti.

Si trascura infatti che, in *subiecta materia*, le norme dispongono chiaramente che il *dirigente scolastico [...] costituisce [...] apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola.*

Pertanto **“Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria [...]”** (V. infra al [punto 3.a](#)).

Risulta quindi assolutamente scorretta ed illegittima la chiamata per MAD che la dirigenza dell'I.S.S. "E. Majorana" giustifica unicamente con l'asserita assenza di una specifica graduatoria (che, come detto, lo stesso dirigente avrebbe dovuto creare).

A conferma della sussistenza di tale obbligo si richiama, in punto di fatto, proprio la convocazione del ricorrente per la supplenza relativa all'anno scolastico 2020/2021, sempre per il profilo di cui alla graduatoria A03 che, in quell'anno (sempre nell'ambito del triennio 2017/2020) magicamente e correttamente compare.

Quanto fin qui esposto trova fondamento, riscontro ed esplica conferma nel dato normativo che di seguito si procede a richiamare.

² Recante OGGETTO: Graduatoria Provinciale MAD per assistente tecnico (AREA AR03 COSTRUZIONI NAVALI E TECNOLOGIE METALMECCANICHE);



a. La normativa

Il DM 640 DEL 30 AGOSTO 2017³ all'art. 1.1 indica espressamente che: *“Nelle istituzioni scolastiche presso le quali istituito l'organico concernente i e profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico **sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 [...]**”* ([Doc. 10](#)).

E proprio il richiamato art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, al comma 1, stabilisce con chiarezza che *“Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7 apposite graduatorie **in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola**, secondo i criteri di cui al comma 3.”* ([Doc. 11](#)).

Il comma 3⁴ della stessa norma dispone che *“**Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria [...]**”* ([Doc. 11](#)).

Ed ancora, il già richiamato DM 640 DEL 30 AGOSTO 2017⁵ all'art. 1.3 specifica che *“**Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.***

L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.”

Nella nota MIUR n. 38905 del 28 agosto 2019⁶, con la quale si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2019/20, si indica chiaramente l'iter da seguire e i criteri di ricerca dei candidati all'assegnazione dei posti di supplenza per personale ATA:

“Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie

³ aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2017-19;

⁴ art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;

⁵ aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2017-19;

⁶ recante oggetto: Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.



provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

*Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, **le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto.***

Quindi, il dato normativo sopra riportato, indica espressamente che le convocazioni per il conferimento di supplenze **annuali o temporanee** al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che lavora nelle scuole sono effettuate utilizzando le **graduatorie permanenti provinciali** per titoli e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le **graduatorie provinciali ad esaurimento**. Se anche queste sono esaurite, i dirigenti scolastici possono procedere allo scorrimento delle **graduatorie d'istituto**.

In ultimo, e solo in caso di esaurimento delle graduatorie e di indisponibilità dei soggetti presenti nelle graduatorie di I, II e infine III fascia si potrà, eventualmente, passare al conferimento delle supplenze tramite domanda di messa a disposizione dell'aspirante supplente.

b. eccesso di potere - travisamento dei fatti e degli atti amministrativi

Nel caso in esame sussiste una evidente violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, con ss. mm. e ii., per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e degli atti amministrativi.

Il provvedimento con cui l'**I.S.S. "E. Majorana"** assegna l'incarico ricorrendo alla **MAD** è illegittimo per eccesso di potere della Pubblica Amministrazione, ovvero disparità di trattamento nella selezione dei candidati aventi i requisiti previsti dalla normativa.

La discrezionalità amministrativa, infatti, non conferisce alla P.A. il libero arbitrio, ma dei limiti che non possono essere oltrepassati.

Pertanto, onde evitare l'arbitrio nelle scelte dell'autorità, la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato nel corso degli anni i limiti propri dell'attività discrezionale: 1) interesse pubblico; 2) la causa del potere; 3) il principio di logica, imparzialità e ragionevolezza; 4) il principio dell'esattezza e completa informazione.

Risultano, pertanto, in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell'atto



dell'attribuzione dell'incarico di supplenza per l'anno 2019/20 da parte dell'I.S.S. **"E. Majorana"** attraverso MAD, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua accezione tipica di cattivo uso dello stesso da parte della Pubblica Amministrazione e nella deviazione del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. buon andamento della p.a., stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell'azione pubblica implicante la realizzazione dei diritti individuali di ogni singolo cittadino e la loro connessa tutela.

4. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI AI FINI ECONOMICI E GIURIDICI

L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione è palese in ragione del conferimento di incarichi di servizio ad un Assistente Tecnico attraverso MAD presso l'I.S.S. **"E. Majorana"** di Gela ove il Sig. Puglisi era inserito in graduatoria di terza fascia del personale Ata.

È stato, *ictu oculi*, violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto.

Appare vieppiù superfluo richiamare gli articoli 3 e 97 della Costituzione che impongono all'Amministrazione resistente di convocare gli aspiranti supplenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.

Ed invero, il Decreto Ministeriale 640/2017 prevede che “gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A), *con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.*

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda , il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M.717/2014...”.



Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Miur prot. 38905 del 28.08.2019 *"L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento...omissis...*

A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite attingendo dalle graduatorie di istituto. Come è noto, le graduatorie di II e III fascia non sono soggette ad aggiornamento per l'a.s. 2019/20. Pertanto, si raccomanda di conferire supplenze che, ai sensi dell'art. 41 del CCNL, abbiano durata corrispondente alla natura giuridica del posto.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche vicine, il dirigente scolastico, in un'ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati a seguito di procedura comparativa con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 8".

È innegabile, pertanto, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha stipulato contratti di supplenza con Assistenti Tecnici addirittura NON presenti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto ove è presente, invece, il ricorrente.

Sussiste, senza dubbio alcuno, il diritto al risarcimento del danno sia sotto l'aspetto economico (risarcimento danni patrimoniale per la mancata stipula di contratti) sia sotto l'aspetto giuridico (perdita di punteggio).

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la relativa impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.



Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo identificativi di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Di conseguenza, doverosa risulta essere la condanna del Ministero al fine di corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi elementi diretti ed indiretti; il M. I. deve, in aggiunta, essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato beneficiario dell'assegnazione a supplenze o avesse stipulato con la resistente contratti di lavoro a termine.

a. Sulla corretta attribuzione del punteggio.

È necessario rilevare la sussistenza del diritto del ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e derivante dalla mancata attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di Assistente Tecnico che lo stesso avrebbe avuto diritto a maturare in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze con il Ministero dell'Istruzione, illegittimamente negato a causa della condotta dell'Amministrazione.

Nella parte fattuale del ricorso è stato evidenziato ed altresì suffragato da prove documentali, l'errore del Ministero resistente.

Il diritto del ricorrente al ristoro subito sotto l'aspetto giuridico è palesato dall'esame della tabella allegata al D.M. 640/2017, laddove prevede l'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio e 0,50 punti per ogni 15 giorni di servizio ([Doc. 10](#)).

È evidente come l'erroneità della condotta posta in essere dall'Amministrazione si riverberi sul danno subito dal sig. Puglisi.

Così la tabella allegata al D.M. 640/2017 relativa al conferimento di incarichi di supplenza in favore del personale Ata:

"B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, nelle province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;



per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50...”.

- In via subordinata

Nella denegata ipotesi di mancata emissione dell'ordine di attribuzione del punteggio spettante al ricorrente, il profilo di danno in esame andrà risarcito per equivalente con quantificazione da effettuarsi in via equitativa.

b. Il risarcimento danni per l'a.s. 2019/2020

Il ricorrente per l'a.s. 2019/20 non è stato convocato per la supplenza e per il contratto di lavoro a termine presso l'I.S.S. **"E. Majorana"** di Gela ed ha perso, irreparabilmente, la possibilità di accumulare punteggio per il servizio prestato ed il diritto alla corresponsione degli emolumenti retributivi e stipendiali.

Come innanzi indicato, a causa della illegittima assegnazione di supplenze a personale ATA a mezzo MAD, il ricorrente ha subito un danno di duplice natura: sia sotto l'aspetto economico sia sotto il profilo giuridico.

In dettaglio: l'I.S.S. **"E. Majorana"** di Gela ha convocato per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato dal **28/10/2019 al 31/08/2020** l'assistente tecnico sig. Alex Ferracane ([Doc. 05](#), [Doc.06](#)).

Secondo quanto stabilito dalle tabelle allegate al CCNL 2016/2018 del comparto scuola, la paga lorda di Assistente Tecnico è pari ad euro 1.449,77 e dunque per l'a.s. 2019/2020:

- sotto il profilo economico al ricorrente spetta un danno pari ad euro 15.947,47 per l'a.s. 2019/21020 oltre interessi, stante la mancata stipula del contratto dal 28/10/2019 al 31/08/2020;
- per il profilo giuridico, inteso come punteggio, il ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 6;



5. SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI LA TUTELA D'URGENZA - DOMANDA CAUTELARE EX ARTT. 669 bis, 669 sexies E 700 c.p.c.

a. Sul *fumus boni juris*

Riguardo al *fumus boni juris*, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento.

b. sul *periculum in mora*

Quanto al *periculum in mora*, è evidente che il Sig. Puglisi subisce il gravissimo danno derivante dal mancato conferimento dell'incarico cui lo stesso aveva diritto e che ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio utile al fine dell'imminente rinnovo delle graduatorie, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di assistente tecnico per l'anno scolastico 2021-2022, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

Sul punto si consideri, tra le altre cose, che la GRADUATORIA PROVVISORIA per Assistente Tecnico dell'I.S.S. "E. Majorana" di Gela (AT CLIS00600B) del 12.07.2021 (triennio per triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021) nella quale il ricorrente risulta iscritto con il punteggio di 8,80 non indica ancora il profilo professionale "AR03" ([Doc. 19](#)).

Quanto sopra pare evidenziare che a breve interverrà l'integrazione con le medesime modalità già attuate nell'anno 2020/2021 ([Doc. 04](#));

Occorre inoltre rilevare che, in data 17.04.2021, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3^a fascia di altri 30 istituti per il triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 – in merito alla quale il pregiudizio riconducibile al mancato punteggio maturato per causa imputabile a parte resistente



potrebbe precludere le legittime aspettative di chiamata in servizio per supplenza.

Orbene, una pronta pronuncia relativa al riconoscimento del punteggio ingiustamente negato per la mancata supplenza del 2019/2020 presso l'**I.S.S. "E. Majorana"** di Gela, permetterebbe al ricorrente di far valere il proprio punteggio in sede di attribuzione di supplenze del medesimo genere sul profilo A03.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: *"E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)"*. D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi *"pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Il Tribunale di Chieti nella già citata ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che *"Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente 'perdita di chance', vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia"*.

Invero, l'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *"ad assicurare provvisoriamente gli*



effetti della decisione sul merito”, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma determina che il provvedimento d’urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l’effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, l’inizio effettivo del rapporto di lavoro) che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un’anticipazione finalizzata a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

Ebbene, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l’elemento dell’imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l’iter diretto alla produzione dell’evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l’intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell’iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l’ordinario espletamento del processo ordinario prospetta all’odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi di natura personalistica.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Art.669 sexies co.2 cpc

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l’intervento di una preventiva



misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, il sig. Paolo Puglisi verrebbe privato del suo diritto e subirebbe un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale.

Si osservi che in data 12.07.2021, l'**Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E.Majorana"** di Gela ha pubblicato sul sito web istituzionale le Graduatorie di 3^a fascia del personale ATA per il profilo di Assistente tecnico.

Inoltre, rileva che il ricorrente in data 17.04.2021 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3^a fascia di altri 30 istituti per il triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 – in merito al quale il pregiudizio riconducibile al mancato punteggio maturato per causa imputabile a parte resistente potrebbe precludere le legittime aspettative di chiamata in servizio per supplenza.

Orbene, com'è noto, da tali graduatorie si attinge per le nomine relative all'anno scolastico 2021-2022 che inizierà a brevissimo, talché si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, **al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento ormai imminente.**

Per tutte le motivazioni sopra esposte il sig. Paolo Puglisi, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, previa gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c.

Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, siccome descritti in atti, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:



1. **accertare e dichiarare** l'illegittimità della condotta del Ministero resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza avvenuta con la disposizione al protocollo n. 0007717 del 21/10/2019, con cui l'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela per l'anno scolastico 2019/2020, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche, attingendo dalla graduatoria delle messe a disposizione – MAD;
2. **accertare e dichiarare** che l'attribuzione dell'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2019/2020, per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche - presso l'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela sarebbe dovuto avvenire attraverso lo scorrimento della 3^a fascia di istituto;
3. **accertare e dichiarare** il diritto di Paolo Puglisi a stipulare il contratto presso l'Istituto dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela per il periodo dal 28/10/2019 al 31/08/2020 per il profilo professionale "A03" assistente tecnico;

E per l'effetto,

- a. con decreto *inaudita altera parte* riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di 3^a fascia dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela e degli altri istituti per i quali ha presentato domanda per il triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, con un punteggio che tenga conto di ulteriori 6.00 punti per l'a.s. 2019/2020 in ragione della mancata stipula di contratti a termine ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- b. riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di 3^a fascia dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela e degli altri istituti per i quali ha presentato domanda per triennio 2021/23 - Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, con il punteggio di 14,80 ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;



In subordine,

4. fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto del sig. Paolo Puglisi ad essere inserito nelle graduatorie di utilizzazione provvisoria con un punteggio che tenga conto di ulteriori 6.00 punti per l'a.s. 2019/2020 in ragione della mancata stipula di contratti a termine ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5. pronunciare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

CONCLUSIONI NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni tutte dedotte in narrativa,

6. **accertare e dichiarare** l'illegittimità della condotta del Ministero resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza avvenuta con la disposizione al protocollo n. 0007717 del 21/10/2019, con cui l'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela per l'anno scolastico 2019/2020, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche, attingendo dalla graduatoria delle messe a disposizione – MAD;
7. **accertare e dichiarare** che l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2019/2020, per Assistente Tecnico – Area AR03 Costruzioni navali e tecnologie metalmeccaniche, presso l'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela sarebbe dovuto avvenire attraverso lo scorrimento della 3^a fascia di istituto;
8. **accertare e dichiarare** la violazione e falsa applicazione della disciplina che regola l'attribuzione delle supplenze del personale Ata alla normativa richiamata nella parte in diritto;
9. **accertare e dichiarare** la violazione della normativa che regola l'attribuzione delle supplenze del personale Ata relativamente alla mancata elaborazione della graduatoria per il profilo professionale "A03" per l'anno 2019/2020 presso l'Istituto di



istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela;

10. **accertare e dichiarare** il diritto di Paolo Puglisi a stipulare contratto a tempo determinato per l'anno 2019/2020 in luogo dell'assistente tecnico sig. Ferracane Alex, NON inserito nelle medesime graduatorie di istituto del personale Ata, di cui alla disposizione al protocollo n. 0007717 del 21/10/2019 dell'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela;
11. **accertare e dichiarare** il diritto di Paolo Puglisi a stipulare il contratto presso l'Istituto di istruzione Secondaria di Secondo grado "E. Majorana" di Gela per il periodo dal 28/10/2019 al 31/08/2020 per il profilo professionale "A03" assistente tecnico;

➤ **A RISTORO DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE:**

- c. **condannare** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella misura di euro 15.947,47 per l'a.s. 2019/2020 oltre interessi come per legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa fino al 31/08/2020;

➤ **PER IL MANCATO CONSEGUIMENTO DEL PUNTEGGIO:**

- ***In via principale***

- d. Condannare il Ministero ad attribuire al ricorrente il punteggio di ulteriori punti 6.00 per l'a.s. 2019/2020 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;

- ***In via subordinata***

- e. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al Ministero l'attribuzione del punteggio ulteriore (punti 6,00) spettante al ricorrente, riconoscere allo stesso il risarcimento, per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il MI convenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente da liquidarsi equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;



- **CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI** oltre cpa e spese generali **da distrarsi in favore del procuratore con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014** in ragione della redazione del presente ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente da C.U. in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro € 34.481,46.

IN VIA ISTRUTTORIA.

- Si chiede ex art. 421 c.p.c. che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo ritenuto utile, ivi compresa, in caso di contestazione, la **C.T.U.** sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e sui punteggi indicati spettanti, tenuto conto di tutta la documentazione a tal fine prodotta e/o acquisita agli atti.
- Sempre in caso di contestazione, ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione relativa alla situazione lavorativa, ad incarichi ed a passaggi di ruolo con riferimento all'anno 2019/2020 dei sig.ri Carfi Roberto e Spera Giuseppe.
- Ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. [Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie per il triennio 2021-2023;](#)
2. [Graduatoria ata 3° fascia Majorana-Gela as 2018-2019;](#)
3. [Graduatorie Assistenti Tecnici 2018-2019;](#)
4. [Graduatorie Assistenti Tecnici 2019-2020;](#)
5. [Graduatoria MAD 2019-2020;](#)
6. [Contratto t.d. – Ferracane;](#)
7. [Ambito Territoriale CL - Nota 12915.11-10-2019;](#)
8. [Graduatoria Assistenti Tecnici AR03 2020-2021;](#)
9. [Convocazione AREA AR03 2020.2021;](#)
10. [D.M. 640 30 agosto 2017;](#)
- 10.1. [Decreto Ministeriale 947 del 1 dicembre 2017;](#)
11. [Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 - Regolamento supplenze ATA;](#)



12. [Nota 38905 del 28 agosto-2019 – Istruzioni operative supplenze;](#)
13. [ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018;](#)
14. [tabelle stipendi ata in vigore dal 1-4-2018;](#)
15. [postacert accesso agli atti;](#)
16. [postacert riscontro 1;](#)
17. [postacert trasmissione documenti;](#)
18. [Estratto nota Riscontro Puglisi Paolo;](#)
19. [GRADUATORIA PROVVISORIA AT CLIS00600B 12.07.2021;](#)
- 19.1. [Dispositivo di pubblicazione graduatorie provvisorie 3^ fascia ATA 12.07.2021;](#)
20. [CARFI ROBERTO Assegnazione docenti classi Istituto Majorana 2019-20;](#)
21. [Convocazione dalle graduatorie d'istituto AT ASSISTENTE TECNICO;](#)
22. [posizione Spera Giuseppe;](#)
23. [posizione Carfi Giuseppe;](#)
24. [Domanda 2021 Puglisi Paolo;](#)
25. [Dichiarazione esenzione CU;](#)
26. [Documento d'identità Paolo Puglisi](#)

Riesi, 11 agosto 2021

Avv. Marco Ministeri

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 150 C.P.C.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il presente ricorso ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal sig. Puglisi Paolo stante la illegittima stipula di un contratto a tempo determinato attraverso graduatoria MAD in luogo dello scorrimento della graduatoria di 3^ fascia da parte di un Istituto Scolastico ove lo stesso era inserito.

Dunque, a parere della scrivente difesa non essendoci modificazioni dei rapporti giuridici attinenti ad altri soggetti e non essendoci litisconsorzio necessario, il ricorso non va notificato ad altri soggetti.

In ogni caso, per quanto occorrer possa, si avanza richiesta di notificazione ai sensi



dell'art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a tutti gli Assistenti Tecnici e personale ATA inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Caltanissetta ove è inserito il ricorrente.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie nella specie

- **Ministero dell'Istruzione -MI-, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**
- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia Ufficio Vi – Ambito Territoriale Di Caltanissetta Ed Enna, C.F. 92037830855, Via Nino Martoglio n. 1, 93100 Caltanissetta, usp.cl-en@istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente



seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:
 - **Ministero dell'Istruzione, -MI-**, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
 - **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia Ufficio Vi – Ambito Territoriale Di Caltanissetta Ed Enna**, C.F. 92037830855, Via Nino Martoglio, 1, 93100 Caltanissetta usp.cl-en@istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, considerata l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e, visto il numero elevato degli stessi, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Riesi, 11.08.20220

Avv. Marco Ministeri

